

DIREZIONE CENTRALE

SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE

IL DIRETTORE

DISCIPLINARE

Gara europea a procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 61,comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2016, ex Regolamento CE n. 199/2008 - CIG. Lotto 1 n. 6769551A33, CIG. Lotto 2 n. 6769555D7F, CIG. Lotto 3 n. 67695601A3, CIG. Lotto 4 n. 6769562349 e CIG Lotto n. 5 n. 67695644EF -

PREMESSE

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ristretta **ai sensi dell'art. 61,comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016**, per l'affidamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2016, ex Regolamento CE n. 199/2008 indetta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (per brevità anche il "CNR"), alle modalità di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'aggiudicazione del servizio in questione.

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio specificate nel Capitolato tecnico e nell'Allegato A, nonché nello Schema di contratto che verrà allegato alla lettera di invito ai preselezionati, documenti tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere a questa Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

1. OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO.

Costituisce oggetto dell'appalto la realizzazione del servizio di rilevazione, ricostruzione e trasmissione dei dati campionari relativi ai moduli dati trasversali e dati economici sulla flotta da pesca italiana così come previsto dal Programma Nazionale Italiano 2014-2016, annualità 2016, secondo le indicazioni fornite in dettaglio nel Capitolato tecnico e relativo Allegato A.

L'importo a base di gara è stimato in € 1.521.980,00 (Euro Unmilionecinquecentoventunonovecentottanta/00), secondo la seguente ripartizione in n. 5 lotti funzionali:

Lotto n. 1: Alto Tirreno (Liguria, Lazio, Toscana): € 180.353,13.

Lotto n. 2: Basso Tirreno (Campania, Calabria, Sardegna): €350.686,63.

Lotto n. 3: Adriatico (Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise,

Puglia): € 493.967,18.

Lotto n. 4: Sicilia: €396.776,88.

Lotto n. 5: Flotta Alturiera (Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Sicilia): €100.196,18.

Tutti gli importi si devono considerare comprensivi di Iva.

I costi della sicurezza per rischi da interferenze (rischi relativi alla presenza nell'ambiente della stessa di soggetti estranei chiamati ad eseguire il contratto) sono pari a: euro zero.

Lo stesso proponente può presentare istanza di partecipazione alla gara per tutti i lotti o per singoli lotti. In ogni caso, ciascun lotto deve essere oggetto di una specifica offerta tecnica ed una specifica offerta economica.

In ottemperanza a quanto prescritto dal reg. (CE) n. 1078/2008 è fatto divieto di subappalto.

2. COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Maurizio Caleca, in servizio presso la Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura giuridico-amministrativa e tecnica formulandoli esclusivamente in lingua italiana.

<u>Fase di preselezione</u>: fino alle **ore 12.00 del giorno 26 agosto 2016** gli operatori interessati potranno richiedere chiarimenti al seguente recapito <u>segreteria.dcsrsi@cnr.it</u>.

Si precisa che dal 12 agosto al 22 agosto 2016 vi sarà la chiusura estiva dell'Ente.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

<u>Fase di gara</u>: le modalità e i termini di richiesta di chiarimenti verranno specificati nella successiva lettera di invito che verrà inviata agli operatori che abbiamo superato la preselezione e siano inviatati a presentare offerta.

Il CNR pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul proprio sito internet: www.urp.cnr.it.

Si comunica, inoltre, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 e s.m.i., che l'unità organizzativa responsabile del procedimento della Stazione Appaltante è la Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici devono essere effettuate mediante mezzi di comunicazione elettronica per come prescritto dagli artt. 52 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo le deroghe ivi previste.

3. PUBBLICAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO.

Il CNR metterà a disposizione in forma aperta, illimitata e gratuita sul proprio sito internet www.urp.cnr.it l'accesso a tutti i documenti della procedura. Il CNR pertanto, non prenderà in considerazione eventuali richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione della procedura che verrà pubblicata comprende:

- Bando;
- Disciplinare;
- All. 1 e 1-bis (Modello di dichiarazioni per Impresa singola);
- All. 1 e 1-bis (Modello di dichiarazioni per Consorzio di Imprese / G.E.I.E.);
- All. 1 e 1-bis (Modello di dichiarazioni per Consorzio di Cooperative /Consorzio stabile);
- All. 1 e 1-bis (Modello di dichiarazioni per Raggruppamento Temporaneo di Imprese);
- All. 2 Schema di offerta economica;
- All. 3 Dichiarazione antimafia;
- All. 4 Dichiarazione armatore;
- All. 5 Dichiarazione Cooperativa / Consorzio;
- Capitolato Tecnico;
- All. A al Capitolato tecnico;
- Schema di Contratto (N.B. sarà inviato unitamente alla lettera di invito a coloro che avranno superato la fase di preselezione e saranno invitati alla procedura).

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 50/2016, nelle forme di cui agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi alle condizioni di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Detto mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del

subappaltatore e dei fornitori. Per gli eventuali assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

5. Motivi di esclusione.

Motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione dalla procedura per i reati sopra elencati va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è altresì escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110:
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (quali, le

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (partecipazione precedente di candidati e offerenti) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui all'esclusione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante potrà escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

4.1.9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra elencati.

Altri motivi di esclusione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro nonché i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c)), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'inosservanza dei divieti di associazione in partecipazione e di modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, nonché se vi si sia addivenuti, l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

La stazione appaltante potrà escludere l'operatore economico che non ottemperi alle richieste di regolarizzazione nei termini prescritti dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di soccorso istruttorio.

Si precisa che il soccorso istruttorio non opera per le irregolarità essenziali non sanabili della documentazione di gara, ossia quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o dell'oggetto della stessa, per cui vale l'esclusione del candidato.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE.

Requisiti di idoneità tecnico-professionale:

- a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- b) aver svolto negli ultimi tre anni, precedenti la data di pubblicazione del bando in GURI, almeno un servizio nel campo della rilevazione, ricostruzione e trasmissione di dati campionari nel settore della pesca **ovvero** disporre di un gruppo di lavoro costituito da almeno cinque membri in possesso di un'esperienza triennale, alla data di pubblicazione del presente bando in GURI, nel settore della rilevazione di dati alieutici.
- c) disporre di armatori che prestino il consenso a fornire i dati di pesca, per l'anno 2016, in misura non inferiore al 50% del campione di ciascun segmento (sistema e classe) per ciascuna regione di ciascun lotto, di cui al disegno di campionamento riportato nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.

Requisiti di carattere economico-finanziario:

Produrre idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso del requisito relativo alle idonee dichiarazioni bancarie, nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: come previsto dall'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora al momento della pubblicazione del bando non sia ancora stato adottato il decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinari, già costituito o da costituirsi, si richiede quanto segue:

- a) i **requisiti di ammissibilità generali legati all'idoneità morale dei candidati**, in particolare non ricadere nelle fattispecie di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
- b) il requisito relativo al **requisito di idoneità professionale**, di cui al precedente punto b) deve essere soddisfatto dalla mandataria ovvero dalla capogruppo del consorzio.

le **dichiarazioni bancarie** devono essere presentate da ciascun componente il RTI o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

il requisito della capacità professionale di cui al precedente punto c) deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso ovvero dalle imprese consorziate. Si precisa che, in caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in misura **maggioritaria** dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, e comunque, in caso di RTI o consorzio formato da tre o più imprese, in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto dal bando, mentre il restante, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti. Si precisa che ciascun mandante deve, a pena di esclusione, possedere, anche in misura limitata, una percentuale dei requisiti.

6. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione con la documentazione richiesta nel presente Disciplinare, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, con qualunque mezzo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro apposto per ricezione che verrà apposto dall'Ufficio Accettazione del CNR, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione di gara è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CNR ove, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata a.r. o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

Per essere ammessi a partecipare alla procedura, le imprese concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire all'indirizzo sotto specificato la domanda di partecipazione alla gara entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 agosto 2016.

La domanda di partecipazione sarà contenuta in un unico plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura con apposizione della firma del Legale Rappresentante della ditta offerente e del

timbro della Ditta stessa, in maniera che chiusura e sigilli confermino l'autenticità della chiusura originaria. Il plico unico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- l'indicazione del mittente: il nominativo / ragione sociale della Ditta mittente, indirizzo, numero di fax, email, pec (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- la seguente dicitura: "NON APRIRE LA BUSTA: gara europea a procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 61,comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, annualità 2016, ex Regolamento CE n. 199/2008";
- indicazione numero "CIG" di riferimento (indicare tanti numeri CIG quanti sono i lotti cui si intende partecipare).

I plichi, così confezionati, dovranno essere recapitati all'UFFICIO ACCETTAZIONE del CNR recando il seguente indirizzo:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE

PIAZZALE ALDO MORO N. 7

00185 - ROMA

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere:

- **7.1 Documento di gara unico europeo** di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016.
- **7.2 Domanda di partecipazione** (vedi allegato 1) completa delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante del candidato o di soggetto munito di idonei poteri corredata da fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore attestanti:
- i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per tutte le altre società, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), del socio unico persona fisica, dei soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché la relativa qualifica;
- la forma giuridica, sede della Ditta, Codice fiscale, Partita I.V.A., nonché l'iscrizione, con il relativo numero e data, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;

Requisiti di ordine generale:

- che il candidato non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 di seguito elencate e, specificatamente:
 - a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

- dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) di non aver sfruttato il lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- l) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

- m) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- n) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (quali, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- o) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- p) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- q) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- r) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- s) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- t) di non essere nella situazione in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui all'esclusione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
- v) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati per l'appalto in questione nonché di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nello schema di Contratto e che tutti i documenti d'appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- di conoscere perfettamente le norme generali e particolari che regolano l'Appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della L. n. 241/90 la facoltà di accesso agli atti, il CNR a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

OPPURE

- di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica e/o economica che saranno espressamente -indicate con la presentazione delle stesse, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Requisiti tecnico-professionali:

- di aver svolto negli ultimi tre anni, precedenti la data di pubblicazione del bando in GURI, almeno un servizio nel campo della rilevazione, ricostruzione e trasmissione di dati campionari nel settore della pesca ovvero disporre di un gruppo di lavoro costituito da almeno cinque membri in possesso di un'esperienza triennale, alla data di pubblicazione del presente bando in GURI, nel settore della rilevazione di dati alieutici.
- di disporre di armatori che prestino il consenso a fornire i dati di pesca, per l'anno 2015, in misura non inferiore al 50% del campione di ciascun segmento (sistema e classe) per ciascuna regione di ciascun lotto, di cui al disegno di campionamento riportato nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza esterna e direttore tecnico;
- procuratori speciali o generali delle società, con poteri di rappresentanza esterna.

In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE già costituiti, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni non ricomprese nei modelli allegati alla documentazione di gara:

- dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata. In alternativa può essere prodotto, in originale o in copia autentica, il mandato collettivo con rappresentanza in favore dell'impresa designata quale capogruppo.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE una dichiarazione in cui devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE. In alternativa originale o copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

Inoltre, i Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, del consorzio e del GEIE già costituiti dovranno dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE, non ancora costituiti, va resa la seguente dichiarazione non ricompresa nei modelli allegati alla documentazione di gara, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale i Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dei menzionati costituendi operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
- non partecipare alla gara in altra forma, neppure individuale.

A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. n. 445/2000.

Ogni pagina dovrà essere perfezionata con il timbro della Ditta concorrente e firma per esteso del soggetto firmatario. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore" della società. In tal caso va allegata, pena esclusione dalla gara, originale o copia conforme della relativa procura (generale o speciale) o altro documento valido da cui evincere i poteri di rappresentanza, nonché copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del

procuratore medesimo. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Requisiti economici:

Impegno a produrre in sede di gara le dichiarazioni bancarie di cui al precedente art. 6.

7.3 Dichiarazione antimafia (vedi allegato 3).

7.4 (Eventuale) dichiarazione di avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D. Lgs. n. 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, queste saranno esaminate dal responsabile del procedimento. L'eventuale rigetto della domanda di partecipazione sarà comunicato alla Ditta interessata, tramite pec all'indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.

Le Ditte ammesse a partecipare, saranno invitate a presentare offerta mediante formale "lettera di invito" con la quale verrà rilasciata copia del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto.

Le offerte, confezionate nelle modalità di seguito indicate, dovranno pervenire entro e non oltre il termine che sarà indicato nella lettera di invito al seguente indirizzo in plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura con apposizione della firma del Legale Rappresentante della ditta offerente e del timbro della Ditta stessa, in maniera che chiusura e sigilli confermino l'autenticità della chiusura originaria.

Il Plico dovrà contenere n. 3 (tre) buste distinte come sotto riportato:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

BUSTA B – OFFERTA TECNICA;

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.

Ciascuno delle tre buste (A, B e C), a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata su tutti i lembi di chiusura con apposizione della firma del Legale Rappresentante della ditta offerente e del timbro della Ditta stessa sui lembi di chiusura.

Il soggetto che intenda **partecipare a più lotti** è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

In caso di **partecipazione a più lotti**, il Plico deve essere unico, con un'unica busta "A – Documentazione Amministrativa", un unica Busta "B – Offerta tecnica" e un'unica Busta "C – Offerta economica" e al loro interno per quanto riguarda esclusivamente la Busta "B" e "C" tante buste chiuse sigillate e controfirmate per quanti sono i Lotti cui si intende partecipare con l'indicazione del Lotto di riferimento, come esplicitato nel dettaglio al successivo art. 9. del presente Disciplinare.

In caso di **partecipazione a più Lotti**, comunque, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 9., dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

9. BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La Busta A deve, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata su tutti i lembi di chiusura con apposizione della firma del Legale Rappresentante della ditta offerente e del timbro della Ditta stessa sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti della RTI) nonché la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

CONTENUTO DEL PLICO A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i seguenti documenti:

- **9.1 Conferma del permanere del possesso dei requisiti di partecipazione** alla gara in forma di autocertificazione.
- **9.2** Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (duepercento) dell'importo posto a base di gara per il singolo Lotto, pertanto avrà i valori di seguito indicati:
 - 1) Lotto 1: Importo della garanzia €3.607,06;
 - 2) Lotto 2: Importo della garanzia €7.013,73;
 - 3) Lotto 3: Importo della garanzia €9.879,34;
 - 4) Lotto 4: Importo della garanzia €7.935,54;
 - 5) Lotto 5: Importo della garanzia €2.003,92;

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Si richiede l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

- **9.3 Dichiarazioni degli armatori/cooperative.** Deve essere presentata una dichiarazione resa da ciascuno degli armatori dichiarati nella domanda di partecipazione, dalla quale risulti l'impegno degli stessi a fornire i dati di pesca, per il 2016, secondo i modelli 4 e 5 allegati al presente disciplinare, nella misura richiesta ai fini della partecipazione dall'art. 6, lett. c).
- **9.4 Dichiarazioni bancarie.** Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena d'esclusione, in originale in sede di formulazione della istanza di partecipazione alla gara. In caso di ATI dette dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente l'ATI o consorziate esecutrici.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

9.5 Copie dichiarate conformi all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000 del contratto e/o dell'affidamento dal quale risulti l'attività espletata, il luogo ed il periodo di esecuzione nonché copia delle fatture quietanzate; ovvero in alternativa dei certificati emessi da eventuali committenti PUBBLICI (Amministrazioni centrali o locali) attestanti la regolare esecuzione dell'appalto.

Tali certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere il servizio;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dal committente.

Curricula Vitae (in alternativa), nel caso in cui l'Impresa NON abbia svolto, nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando sulla GURI, almeno un servizio di cui all'art. 6, lett. b) e si avvalga di un gruppo di lavoro costituito da almeno cinque membri in possesso di un'esperienza triennale, nel settore della rilevazione di dati alieutici, la busta dovrà contenere i Curricula Vitae dei soggetti indicati nella domanda di partecipazione, in formato europeo, redatti nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 e 47

del DPR n. 445/2000, debitamente sottoscritti in modo leggibile dagli interessati con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità degli stessi.

Dai curricula devono risultare evidenziate le esperienze professionali idonee ai fini di quanto richiesto all'art. 6, lett. b).le esperienze professionali richieste all'art. 6, lett. b) devono essere comprovate mediante presentazione di copia conforme all'originale dei contratti o, qualora dagli stessi non si evinca il ruolo professionale svolto come descritto all'art. 6, lett. b), di una certificazione rilasciata dal committente nei cui confronti la prestazione è stata espletata attestante il ruolo svolto e il periodo di esecuzione.

- **9.6 Ricevuta in originale versamento contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione dell'Autorità del 5 marzo 2014 (http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5658), che, per l'operatore economico, risultano pari a:
 - Lotto n. 1: €20,00 (Euro Venti/00).
 - Lotto n. 2: €35,00 (Euro Trentacinque/00).
 - Lotto n. 3: €35,00 (Euro Trentacinque/00).
 - Lotto n. 4: €35,00 (Euro Trentacinque/00).
 - Lotto n. 5: esente.
- 9.7 Passoe rilasciato dall'ANAC, recante identificativo differente per ogni lotto.

10. BUSTA B - OFFERTA TECNICA.

La Busta B dovrà, in caso di partecipazione a più lotti, contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, tante buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura per ogni lotto cui si intende partecipare.

La Busta B deve, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata su tutti i lembi di chiusura con apposizione della firma del Legale Rappresentante della ditta offerente e del timbro della Ditta stessa sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti della R.T.I., nonché la seguente dicitura: "OFFERTA TECNICA".

BUSTA B – "OFFERTA TECNICA – La Busta B dovrà riportare all'esterno la ragione sociale dell'impresa e in caso di partecipazione a più lotti, contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, tante buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura per ogni lotto cui si intende partecipare, indicando su ciascuna busta, **a pena di esclusione**, il CIG del lotto cui l'offerta tecnica si riferisce.

L'interno di ogni busta, per ogni singolo lotto, dovrà contenere pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

1. Proposta progettuale, in cui risultino:

- a. una chiara e completa descrizione dei servizi proposti
- b. una coerente ed efficacie descrizione dei servizi proposti in relazione agli obiettivi del capitolato tecnico

c. una descrizione dettagliata delle attività da realizzare con particolare riferimento alle modalità di ricostruzione dati pregressi

2. Descrizione della metodologia impiegata per la rilevazione dei dati, ed in particolare descrizione della:

- a. modalità di pianificazione dei servizi da realizzare con riferimento a tempi e fasi di realizzazione del servizio con particolare riferimento alla compilazione e trasmissione delle schede
- b. adeguatezza, fattibilità e robustezza e della metodologia e degli strumenti impiegati per la realizzazione del servizio.

3. Descrizione delle caratteristiche degli ulteriori servizi richiesti:

- a. Copertura dettagliata della stratificazione prevista dal piano di campionamento e capacità di garantire una corretta realizzazione del servizio
- b. monitoraggio del servizio finalizzato ad assicurare un adeguato svolgimento delle attività, inclusa la capacità di analisi e risoluzione delle criticità esecutive.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

11. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.

La Busta C deve, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata su tutti i lembi di chiusura con apposizione della firma del Legale Rappresentante della ditta offerente e del timbro della Ditta stessa sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti della RTI), nonché la seguente dicitura: "OFFERTA ECONOMICA".

La busta C dovrà, in caso di partecipazione a più lotti, contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, tante buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura per ogni lotto cui si intende partecipare indicando su ciascuna busta, **a pena di esclusione**, il CIG del lotto cui l'offerta economica si riferisce.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (si veda Schema offerta economica di cui all'All. 2) dovrà contenere a sua volta, pena esclusione dalla gara:

- a) il ribasso unico e incondizionato sull'importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- b) il prezzo complessivo offerto (Iva esclusa);
- c) gli oneri per la sicurezza.

A pena di esclusione dalla procedura di gara, l'offerta economica dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dell'imprenditore o dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di ATI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i

legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

Gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

L'offerta economica dovrà indicare:

- la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere stampatello leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'Impresa o Società, nel cui interesse l'offerta è presentata;
- prezzo complessivo del servizio per l'intera durata del contratto esposto in cifre ed in lettere (iva esclusa).

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo richiesta di proroga per eguale periodo da parte della stazione appaltante.

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

La gara verrà aggiudicata, per ciascuno dei lotti, anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla gara formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante, mediante procedura ristretta accelerata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate applicate per ciascun lotto:

	Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
1	Offerta Tecnica	80
2	Offerta Economica	20
	Totale	100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati ai successivi paragrafi. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte in cui siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata la percentuale più alta di ribasso dell'offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l'Amministrazione, nel rispetto dei termini indicati all'art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione nell'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo eventuale richiesta di proroga da parte dell'Amministrazione per un ulteriore periodo di 180 giorni.

L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. n. 50/2016.

In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di gara e in tutti i documenti a esso afferenti.

ATTENZIONE:

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, saranno pubblicate sul "profilo di committente" (sito Web del CNR). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

13. SVOLGIMENTO DELLE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI GARA.

Commissione di aggiudicazione. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esaminerà dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'offerta tecnica e successivamente quella economica.

Alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC.

La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Tuttavia, come previsto all'art. 77, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, sino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui sopra, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Le relative sedute per la verifica della documentazione di gara nonché la valutazione delle offerte saranno rese note a mezzo PEC ai partecipanti affinché questi possano parteciparvi nei modi e termini di legge.

Prima fase.

L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica, **che inizierà alle ore 11,00 del giorno che verrà indicato nella lettera di invito**, presso la sede del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, P.le Aldo Moro, n. 7 – 00185 - ROMA. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente munito di adeguata delega.

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti per ciascun lotto:

- a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B", "C":
- c) apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;

Seconda fase.

Nel corso di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti per ciascun lotto:

- a) formazione dell'elenco degli operatori economici ammessi;
- b) apertura della busta "B" ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare.

La Commissione, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 14., dei punteggi parziali ivi indicati, nonché alla stesura della graduatoria di gara provvisoria.

La data di tale seduta sarà inviata via PEC e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Terza fase.

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti, per procedere all'apertura delle buste "C" e alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi percentuali.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La data di tale seduta sarà indicata via PEC e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Quindi la Commissione procederà, in seduta riservata, all'esame delle offerte economiche presentate, nonché all'attribuzione del punteggio e alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.

Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito – sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica – e alla conseguente aggiudicazione provvisoria per ciascun lotto.

14. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

• Punteggio Offerta Tecnica (max 80 punti):

Qualità dell'offerta tecnica max 80 punti		
Criterio	Sub-criteri	MAX Punti
	Chiara e completa descrizione dei servizi proposti	10
1. Coerenza e completezza della	Coerenza ed efficacia dei servizi proposti in relazione agli obiettivi del capitolato tecnico	10
proposta progettuale	Descrizione dettagliata delle attività da realizzare anche con riferimento alle modalità di ricostruzione dati pregressi	15
Totale criterio 1		35
2. Qualità della metodologia impiegata per la rilevazione dei dati	Modalità di pianificazione dei servizi da realizzare con riferimento a tempi e fasi di realizzazione del servizio con particolare riferimento alla compilazione e trasmissione delle schede	
		15
	Adeguatezza, fattibilità e robustezza e della metodologia e degli strumenti impiegati per la	
	realizzazione del servizio.	15
Totale criterio 2		30
3. Qualità degli ulteriori servizi richiesti		

Qualità dell'offerta tecnica max 80 punti		
	Monitoraggio del servizio finalizzato ad assicurare un adeguato svolgimento delle Attività, inclusa la capacità di analisi e risoluzione delle criticità esecutive.	15
Totale criterio 3		15
TOTALE PUNTI		80

Per ciascuno dei sub-criteri sopra descritti, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, secondo la tabella di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Adeguato	0,75
Parzialmente adeguato	0,50
Scarsamente adeguato	0,25
Non Presente	0

Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni sub-criterio. Si procede poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il punteggio dell'offerta nel sottocriterio viene definito moltiplicando il coefficiente definitivo per il massimo del punteggio attribuibile nel sub-criterio.

Si riporta la formula di sintes	i:		
	media dei coefficienti nel subcriterio		
	dell'offerta esaminata		
Punteggio per sub-criterio: assegnabili		_ x Massimo _]	punti
	media dei coefficienti nel subcriterio		
	dell'offerta con media più alta		

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun dei sub-criteri relativi alla singola offerta.

B. Qualità dell'offerta economica (max 20 punti)

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di 20 punti massimi relativamente al prezzo offerto.

Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

	Prezzo a base d'asta – Prezzo offerta esaminata
Coefficiente offerta esaminata =	
	Prezzo a base d'asta – Prezzo minimo offerto

Il coefficiente finale sarà determinato considerando le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il punteggio all'offerta economica esaminata si ottiene moltiplicando il coefficiente finale, calcolato secondo la suddetta formula, per il punteggio massimo assegnabile pari a venti (20).

Il prezzo offerto non potrà essere superiore, **pena l'esclusione**, al prezzo posto a base d'asta.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Si escluderà l'offerta qualora la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- b) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

17. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

La Stazione appaltante, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara ai sensi degli artt. 32, 33 e 85 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi che la procedura di gara non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, co. 1, del D. Lgs. 163/06. L'importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante – sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto:

18. TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Amministrazione.

Con le dichiarazioni di cui all'art. 8, del presente disciplinare, da riportare sul mod. 1, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell'offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

19. MANCATA AGGIUDICAZIONE PER COLPA DELL'AGGIUDICATARIO.

Qualora la ditta, a seguito di aggiudicazione, dovesse per qualsiasi motivo non intervenire alla stipula del contratto o rinunciare all'Appalto, la stessa dovrà corrispondere al CNR le spese che si sono rese necessarie a seguito dello scorrimento della graduatoria, salvo il risarcimento del maggior danno.

20.ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO.

I ricorsi avverso la presente procedura di gara possono essere presentati avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con le forme e le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".

21. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE.

Per quanto non risulti contemplato nel presente documento si fa rinvio alla vigente normativa e ai regolamenti in vigore disciplinanti gli appalti e l'aggiudicazione dei servizi (D. Lgs. n. 50/2016, D. Lgs. n. 81/2008 e Reg. (CE) n. 1078/2008).

Dr Massimiliano Di Bitetto